



CITTÀ DI SAN PRISCO

www.comune.sanprisco.caserta.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 52

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 18-11-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: OGGETTO: OBBLIGO DI PULIZIA, MANUTENZIONE, BONIFICA E RECINZIONE DI LOTTI DI TERRENO, AREE PRIVATE E GIARDINI, AI FINI DELLA TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO. (ART. 50 E/O ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000 - TESTO UNICO ENTI LOCALI).

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di novembre, il Sindaco

PREMESSO CHE:

- L'Art. 50, comma 5, e l'Art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), conferiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, e al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- Si è riscontrata sul territorio comunale l'esistenza di numerosi lotti di terreno, aree pertinenziali scoperte, giardini e cortili privati tenuti in stato di abbandono, incuria e degrado.
- Lo stato di abbandono di tali aree, caratterizzato dalla presenza di vegetazione incolta, sterpaglie secche e accumulo di rifiuti e detriti, costituisce potenziale pericolo per:
 - **Igiene e Sanità Pubblica:** Favorisce la proliferazione di insetti nocivi (zanzare, blatte), roditori e altri animali indesiderati.
 - **Sicurezza e Incolumità:** Aumenta in modo significativo il rischio di incendi, specialmente nei mesi più caldi e secchi.
 - **Decoro Urbano:** Compromette l'immagine e l'igiene del contesto urbano e delle aree limitrofe.

CONSIDERATO che si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e il decoro urbano attraverso l'adozione di misure preventive immediate ed efficaci.

RITENUTO, pertanto, urgente e indifferibile imporre ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo l'obbligo di provvedere alla manutenzione e pulizia delle suddette aree e alla loro recinzione al fine di prevenire l'accesso non autorizzato e l'accumulo abusivo di rifiuti.

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000 (TUEL).
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema delle sanzioni amministrative).
- Il Codice Civile in materia di proprietà privata e rapporti di vicinato.

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari o comunque aventi la disponibilità a qualsiasi titolo di lotti di terreno, aree pertinenziali, giardini, cortili e spazi privati, ricadenti nell'intero territorio comunale, di adottare con effetto immediato le seguenti misure:

ART. 1 - Obbligo di Manutenzione e Pulizia

1. **Provvedere immediatamente** alla pulizia e bonifica dei lotti di terreno e delle aree private, rimuovendo ogni forma di deposito o accumulo di rifiuti, detriti, materiali di scarto, sfalci d'erba, ramaglie e qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo igienico-sanitario o elemento di degrado e di rischio di incendio.
2. **Mantenere costantemente** sotto controllo, durante tutto l'arco dell'anno, la vegetazione, l'erba e le sterpaglie, provvedendo allo sfalcio e alla decespugliazione periodica al fine di eliminare ogni rischio di propagazione di focolai di incendio e per garantire il decoro urbano, nonché all'eventuale pulizia dei rifiuti per eliminare ogni rischio igienico-sanitario.

ART. 2 - Obbligo di Recinzione

1. **Qualora non ancora fatto**, provvedere alla chiusura e alla **recinzione** dei lotti di terreno, siano essi edificabili, agricoli o incolti, che si affacciano su aree pubbliche, mediante l'installazione di idonea barriera (muro, rete, siepe compatibile con le norme urbanistiche, ecc.) che ne impedisca l'accesso e il deposito abusivo di rifiuti.
2. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Edilizio e degli strumenti urbanistici comunali.
3. L'obbligo di recinzione di cui al presente articolo dovrà essere adempiuto **entro e non oltre 180 (centottanta) giorni** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

ART. 3 - Sanzioni e Inottemperanza

1. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla presente Ordinanza, costituisce violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Inoltre, l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista per le violazioni delle ordinanze sindacali, secondo quanto disposto dalle normative vigenti (Legge n. 689/1981 e s.m.i.) e dal Regolamento di Polizia Urbana, con una sanzione che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla normativa locale e al D. Lgs. 267/2000.

3. In caso di perdurante inottemperanza, il Comune si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio gli interventi di pulizia e/o messa in sicurezza (Art. 1 e Art. 2) **in danno e a spese** degli obbligati, con successiva emissione di ingiunzione per il recupero delle somme sostenute, oltre alle spese di notifica e alla sanzione amministrativa.

ART. 4 - Pubblicità e Vigilanza

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione.
2. La pubblicazione avverrà all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale per la massima diffusione.
3. La vigilanza sull'esatta osservanza della presente Ordinanza è demandata al **Comando di Polizia Locale** e a tutti gli Agenti di Forza Pubblica.

AVVISA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente.

La trasmissione ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di San Prisco;
- Comando Stazione dei Carabinieri di San Prisco;
- Alla Prefettura U.T.G. di Caserta;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
D'ANGELO Domenico
(Documento firmato digitalmente)